



**SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"**

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff\_eFatturaPATel

0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it

[rnmm01900x@pec.istruzione.it](mailto:rnmm01900x@pec.istruzione.it)

Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

*Protocollo come da segnaturo*

Santarcangelo di Romagna, 15/05/2025

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOSTEGNO ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO" 2024/2025 – 2025/2026 (Prot. n. 3850 del 17/04/2025).**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D.Lgs. n.50/2016;

**VISTO** il D.I. n. 129/2018 e alla luce del Nuovo Regolamento di Contabilità n. 129/2018;

**VISTA** la legge 24/12/2007, n.244;

**VISTA** la legge n. 241 del 7/08/1990 così come modificata dalla legge 11/02/2005, n.15 e dal D.L.14/03/2005, n35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14/05/2005, n.80;

**VISTO** l'Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale di esperto psicologo esterno per la realizzazione del progetto "Sostegno allo sportello di ascolto" 2024/2025 – 2025/2026 Prot. n. 3850 del 17/04/2025;

**DATO ATTO** che, all'esito di un ulteriore esame operato dall'Amministrazione, sono emerse inesattezze nell'avviso del bando di gara pubblicato;

**DATO ATTO** che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non è ancora intervenuta aggiudicazione definitiva;

**RILEVATO CHE** "l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endo-procedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; pertanto, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicato provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 08/03/2011 n.1446)";

**Firmato digitalmente da GIOVANNA FRISONI**

**RILEVATO CHE** “la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vanno all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze si fatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che inficiano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avviso di procedimento, come disposto dall’art.13, primo comma. Della L. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1 agosto 2011, n.4554);

**RILEVATO CHE** “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quanto i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

**DATO ATTO** della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio;

**DATO ATTO** che l’Istituto provvederà al più presto ad indire una nuova Gara, rettificata e integrata sulla base delle evidenze sopra espresse;

**RITENUTO** quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i;

**IN ASSENZA** di posizioni giuridiche consolidate;

## **DECRETA**

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

- di annullare d’ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, la procedura per il conferimento di un incarico professionale di esperto psicologo esterno per la realizzazione del progetto “Sostegno allo sportello di ascolto” 2024/2025 – 2025/2026 Prot. n. 3850 del 17/04/202 e di tutti gli atti correlati e conseguenti, ivi compreso l’atto di aggiudicazione provvisoria;
- di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di informare tutti gli interessati mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web dell’istituto del contenuto del presente provvedimento;
- di indire al più presto una nuova Gara, rettificata ed integrata sulla base delle evidenze sopra espresse.

**La Dirigente Scolastica**

**Prof.ssa Giovanna Frisoni**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.